


# COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza


Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale

n. 12 del 20 GIU. 2000


IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SINDACO



IL CONSIGLIERE ANZIANO



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Composizione della Giunta comunale - Modifica dell'art. 11, comma 1, del nuovo Statuto comunale.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, sull'ordinamento delle autonomie locali;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante ulteriori disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

VISTA la legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, e successive modifiche, sul controllo degli atti degli enti locali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 del 25 febbraio 2000 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO COMUNALE", trasmessa con nota prot.n. 1456 del 28 febbraio 2000 al CO.RE.CO. di Cosenza per il controllo preventivo di legittimità;

CONSIDERATO che il CO.RE.CO. nella seduta del 15 marzo 2000, in sede di esame della predetta deliberazione consiliare, ha richiesto chiarimenti in ordine al numero dei componenti della Giunta comunale risultante dal 1° comma dell'art. 11 del nuovo Statuto, nei seguenti termini: "In riferimento alla composizione della Giunta comunale, chiarisca l'ente perché mai, nell'art.11 c. n.1 non è stato "stabilito" il numero degli assessori ma è stato soltanto tautologicamente riprodotto il "principio" indicato dal Legislatore, senza tradurlo in quel puntuale dato testuale di riferimento, voluto dal comma n. 7 dell'art/11 della Legge 3 agosto 1999 n.265 e letto, ovviamente, in correlazione con il comma successivo (anche alla luce dell'art.12 delle "disposizioni sulla legge in generale)";

VERIFICATO che il nuovo Statuto, approvato in prima lettura e all'unanimità dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 10/2000, all'art. 11, comma 1, così dispone: "La Giunta Comunale si compone del Sindaco e di un numero di Assessori, determinato dal Sindaco, non inferiore a quattro e non superiore a sei."

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 12/1992, come integrato dall'art. 7 della legge regionale 12 dicembre 1994, n. 27, con nota prot.n. 1995 del 28 marzo 2000 sono stati forniti al CO.RE.CO. di Cosenza i chiarimenti richiesti, precisando che il Consiglio comunale di Santa Maria del Cedro ha deliberato la norma

flessibile di cui all'art. 11, comma 1, del nuovo Statuto dell'ente attenendosi perfettamente sia alla lettera del comma 7 dell'art. 11 della legge n. 265/1999, sia ai principi della legge medesima e sia ad ogni altra norma e principio vigenti in materia, senza limitarsi con ciò a riprodurre "tautologicamente" lo stesso dettato della legge;

CONSIDERATO che la suddetta precisazione è stata motivata in base al contenuto della circolare n. 7/99 del 19 novembre 1999 del Ministero dell'Interno, che così si era espressa al riguardo: "Molti enti chiedono ... di poter indicare nello statuto un numero minimo e massimo di assessori ... Al riguardo si osserva che non risulta dalla norma alcuna preclusione a tale ipotesi ... il consiglio comunale può anche in tal modo esercitare la competenza attribuitagli ove si scelga la formula minimo-massimo ...; sarà il Sindaco a determinare in concreto il numero dei componenti della Giunta sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative ... Si realizza così quell'effetto di flessibilità del numero degli assessori voluto dalla legge, restando fermo che è sempre il consiglio a decidere se attribuire o meno al Sindaco un margine di scelta entro i limiti prefissati.";

CONSIDERATO che ciononostante il CO.RE.CO. di Cosenza in data 6 aprile 2000 ha annullato parzialmente il nuovo Statuto limitatamente al disposto dell'art. 11, comma 1, mentre non ha rilevato alcun vizio nella restante parte dello stesso Statuto comunale, col provvedimento definitivo che qui di seguito si trascrive integralmente: "IL COMITATO NELLA SEDUTA DEL 6.4.2000, VISTA la deliberazione n. 10 di data 25.2.2000 del Comune di Santa Maria del Cedro pervenuta il 13.3.2000 con l'oggetto: Approvazione nuovo Statuto comunale, e la comunicazione dell'Ente datata 28.3.2000 prot.n.1995 pervenuta il 3.4.2000 con l'oggetto: Chiarimenti in ordine alla deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 25.2.2000. UDITO IL RELATORE; Considerato che l'atto è illegittimo nella parte in cui non "stabilisce" il numero degli assessori (art. 11 comma 1 dello Statuto) in violazione dell'art. 11, comma 7, legge 3 agosto 1999 n. 265; NON RILEVA VIZI nella restante parte. Per completezza espositiva il Comitato ritiene di dover esprimere il suo dissenso dalla posizione assunta dall'Ente con nota n° 1995 del 28.3.2000 sia per la forma che per il contenuto che contraddistinguono la stessa. Rileva soprattutto che Sindaco e Segretario comunale hanno travalicato le competenze loro proprie, riscontrando una richiesta istruttoria esclusivamente rivolta all'organo consiliare. VISTA la legge 10.2.1953, n. 62; VISTO l'art. 28 della Legge Regionale 5.8.1992, n. 12; VISTO l'art. 17 commi 33 e 40 legge 15 maggio 1997, n. 127; ANNULLA PARZIALMENTE la deliberazione n. 10 di data 25.2.2000 del Comune di S.MARIA DEL CEDRO perché illegittima";

RITENUTO opportuno, stante la dichiarazione di illegittimità del 1° comma dell'art. 11 del nuovo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 25 febbraio 2000, deliberare le conseguenti modifiche, risultanti dal dispositivo del presente atto;


Per i motivi tutti avanti espressi,

#### DELIBERA

a)- il comma 1 dell'art. 11 dello Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 25 febbraio 2000 è soppresso ed è sostituito dal seguente: "1. La Giunta comunale si compone del Sindaco e di numero sei Assessori."

b)- di dare atto che, divenuta esecutiva la presente deliberazione, il nuovo Statuto comunale così modificato entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente, in sostituzione dello Statuto attualmente vigente.

Santa Maria del Cedro, 13 GIU. 2000



IL SINDACO  
(dott. Giuseppe Aulicchio)